

**CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLA
POLIZZA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA**

ASSICURAZIONE GAP N° IT- 00001-G
(edizione 1 - 2019 aggiornata al 1 Gennaio 2019)

**sottoscritta da Scania Finance Italy S.p.A.
con Vabis Försäkringsaktiebolag**

**abbinata ai contratti di locazione finanziaria (Leasing) stipulati per
l'acquisto di autocarri, rimorchi, semirimorchi, attrezzature ed autobus
da parte di clienti di Scania Finance Italy S.p.A.**

Il presente documento, contenente:

- **Le Condizioni di polizza, comprensive del Glossario;**
- **Modulo di Adesione.**

**unitamente al DIP ed al DIP aggiuntivo, costituisce il Set Informativo che
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del
contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.**

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set informativo

GLOSSARIO

Anticipo	Trattasi della quota del prezzo di acquisto che il Cliente paga alla sottoscrizione del contratto di leasing, ovvero un massimo di tre (3) canoni iniziali di importo maggiorato rispetto ai canoni risultanti da un'operazione di pari durata a canoni costanti, pagati durante i primi tre (3) mesi del contratto di leasing. Nella seconda ipotesi, il totale dei canoni iniziali maggiorati deve rappresentare almeno il 5% del prezzo d'acquisto del bene locato.
Anticipo non utilizzato	Nel caso di Perdita Totale, una parte dell'Anticipo verrà restituita all'Assicurato sulla base della quota di completamento del contratto di leasing. La formula per l'indennizzo è la seguente: $X \cdot (Z/Y)$ dove X = l'ammontare dell'anticipo pagato sulla base del piano finanziario Y = il numero dei mesi in cui è espressa la durata del contratto di leasing Z = i mesi rimanenti del contratto di leasing, incluso quello in cui si verifica il sinistro.
Assicurato	Il Cliente, persona fisica o giuridica, che, in abbinamento ad un contratto di leasing concesso da Scania Finance Italy S.p.A. (da ora anche "SFI") per la locazione finanziaria di un Veicolo, abbia aderito alla Polizza Collettiva Assicurazione GAP n. IT- 00001-G, accettando di corrispondere il relativo Premio indicato nelle Condizioni Particolari del contratto di leasing ovvero nel Modulo di adesione.
Assicurazione	La copertura assicurativa concessa all'Assicurato dall'Impresa in base alla Polizza.
Beneficiario	Beneficiario è il soggetto che ha diritto all'Indennizzo.
Contraente	Scania Finance Italy S.p.A., sede legale 38121 Trento, Via di Spini 21, sede amministrativa 20143 Milano, Via E. Lombardini 13, che stipula la Polizza per conto dei suoi Clienti che sottoscrivono un contratto di leasing per la locazione finanziaria di uno più Veicoli.
Copertura scoperti e franchigie polizza Kasko	Trattasi di una garanzia aggiuntiva, consistente nella copertura di una parte dello scoperto e/o della franchigia dovute all'assicuratore della Polizza Kasko, se intermediata da SFI.
Decorrenza	La data dalla quale le garanzie assicurative di cui alla Polizza iniziano a produrre i loro effetti.
Modulo di adesione	La dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato per aderire alla Polizza.
GAP	La differenza positiva tra il Valore di estinzione del contratto di leasing ed il Valore di mercato del bene alla data dell'evento che determina la Perdita totale.
Impresa	Vabis Försäkringsaktiebolag – SE 151 87 Södertälje, d'ora innanzi denominata anche "Vabis", operante in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi.
Indennizzo	Il risarcimento liquidabile dall'Impresa in base alla Polizza.
ISVAP	Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, istituito con la legge 12 agosto 1982, n. 576, che svolge attività di vigilanza sulle imprese di assicurazione, sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Massimale	L'Indennizzo massimo garantito dall'Impresa.

Perdita totale	Si intende il danno subito dal Veicolo dovuto a eventi naturali e socio-politici, incidente ed incendio, la cui riparazione, secondo la valutazione effettuata dall'Assicuratore della polizza kasko, non è giustificata sotto il profilo economico <u>o</u> , in caso di furto, se il veicolo non è stato ritrovato entro 30 giorni dalla data di denuncia di furto alle competenti Autorità di Polizia <u>o</u> – se ritrovato – sia danneggiato in maniera irreparabile, secondo la valutazione svolta dall'Assicuratore della polizza kasko.
Perito	Il professionista incaricato dall'Impresa di stimare l'entità del danno subito dal bene oggetto dell'assicurazione, iscritto al Ruolo dei Periti assicurativi tenuto dall'Isvap.
Polizza	La polizza collettiva Assicurazione GAP n. IT- 00001-G, stipulata da SFI per conto dei suoi Clienti che sottoscrivono un contratto di leasing per la locazione finanziaria di uno o più Veicoli.
Polizza Kasko	La copertura assicurativa che copre i danni materiali subiti dal veicolo, conosciuta anche come polizza corpi veicoli terrestri. Una collisione, l'incendio ed il furto sono esempi di eventi che possono essere coperti dalla copertura assicurativa Kasko.
Premio	La somma dovuta all'Impresa per la prestazione della copertura assicurativa, comprensiva delle imposte di legge.
Singolo evento	La data e l'ora nelle quali si verifica la Perdita Totale di uno o più Veicoli. Il limite massimo di risarcimento per Singolo Evento è quello specificato nelle condizioni di polizza.
Sinistro	Il verificarsi, con riguardo ad un Assicurato, dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione nel corso del periodo di efficacia della medesima.
Valore di estinzione del leasing	Il valore attuale dei canoni di locazione non ancora corrisposti, incluso il valore di riscatto, calcolato al tasso di interesse predeterminato contrattualmente.
Valore di mercato	Il valore del Veicolo alla data della Perdita Totale, determinato, di regola, dal Perito nominato dall'assicuratore della polizza kasko che copre il Veicolo medesimo.
Veicolo	Gli autocarri, i rimorchi, i semirimorchi, le attrezzature e gli autobus immatricolati da parte di clienti di SFI, che abbiano in essere con quest'ultima un contratto di leasing.

Vabis Försäkringsaktiebolag è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale Sig. Martin Sijmons

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA

ASSICURAZIONE GAP N° IT- 00001-G (edizione 1 - 2019)

INDICE

1. Ammissione all'Assicurazione	p. 2
2. Oggetto dell'Assicurazione e Indennizzo	p. 2
3. Massimali	p. 2
4. Esclusioni e limitazioni	p. 3
5. Decorrenza e cessazione dell'assicurazione	p. 3
6. Premio e imposte	p. 3
7. Beneficiari	p. 4
8. Denuncia dei sinistri	p. 4
9. Recesso	p. 5
10. Comunicazioni e reclami	p. 5
11. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	p. 5
12. Aggravamento del rischio	p. 5
13. Cessione dei diritti	p. 6
14. Prescrizione	p. 6
15. Legge applicabile e Foro competente	p. 6
16. Tutela dei dati personali	p. 6

ALLEGATI

Allegato 1: Modulo di adesione.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1. AMMISSIONE ALL'ASSICURAZIONE

- 1.1. Sono ammessi all'Assicurazione i Clienti di SFI, persone fisiche o giuridiche, che:
- abbiano stipulato con la medesima un contratto di leasing per la locazione finanziaria di uno o più Veicoli;
 - abbiano stipulato, in relazione al Veicolo o ai Veicoli di cui alla lettera a) che precede, l'assicurazione per la responsabilità civile auto e una Polizza Kasko, entrambe con un'Impresa di assicurazione validamente autorizzata ad operare nell'ambito della Repubblica Italiana. Qualora l'Assicurato dovesse mutare la Polizza Kasko durante la vigenza della Polizza, dovrà provvedere a comunicarlo tempestivamente alla Contraente per iscritto.
 - abbiano sottoscritto il Modulo di Adesione alla Polizza associata al contratto di leasing di riferimento.

2. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ED INDENNIZZO

- 2.1. L'Impresa, al solo verificarsi della Perdita Totale del Veicolo Assicurato, riconosce al Beneficiario il seguente Indennizzo:
- la differenza positiva tra il Valore di estinzione ed il Valore di mercato del Veicolo alla data della Perdita Totale e/o
 - l'Anticipo non utilizzato, considerato quale quota dell'Anticipo, calcolato in proporzione al rapporto tra la restante durata del contratto di leasing e la durata contrattuale dello stesso.

$$\text{Risarcimento (a+b)} = (O - MV) + \text{UDP se } (O - MV) > 0$$
$$\text{UDP se } (O - MV) < 0$$

Dove: O = Valore di Estinzione; MV = Valore di Mercato; UDP: Anticipo non utilizzato,

oltre allo scoperto e/o la franchigia dovuta all'Impresa di Assicurazione che presta la Polizza Kasko, il tutto con il limite massimo di € 2.500,00.

- 2.2. Il tutto alle condizioni e nei limiti di cui alle presenti Condizioni di assicurazione, con particolare, ma non esclusivo riferimento a quelle di cui ai successivi articoli 3 e 4 rubricati rispettivamente "Massimali" ed "Esclusioni e Limitazioni".

3. MASSIMALI

- 3.1. Al verificarsi della Perdita Totale del Veicolo/i Assicurato/i, l'Indennizzo massimo garantito dall'Impresa è pari al 25% (venticinque per cento) del valore originario dello stesso/i al netto dell'IVA, come riportato nel contratto di leasing, con il limite massimo di € 100.000,00 per ogni Singolo Evento.
- 3.2. In ogni caso, l'Indennizzo di cui alla garanzia kasko sommato a quello di cui alla presente copertura GAP non potrà eccedere, per alcun motivo, il valore originario del Veicolo risultante dal contratto di leasing di riferimento, al netto dell'IVA.

4. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

- 4.1. Nessun Indennizzo è dovuto dall'Impresa al Beneficiario al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
- Perdita Totale del Veicolo/i Assicurato/i avvenuto in un Paese non incluso nella Carta Verde, fatta salva, in ogni caso, l'operatività della Polizza nei Paesi ricompresi nella Polizza Kasko.
 - Perdita Totale del Veicolo/i Assicurato/i dovuto ad un evento non coperto e/o non indennizzato dall'impresa che presta la copertura Kasko.

- Troveranno, in ogni caso, applicazione le esclusioni e le limitazioni di cui alla Polizza Kasko stipulata per il Veicolo o per i Veicoli Assicurati.

5. DECORRENZA E CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

- 5.1. La copertura assicurativa decorre dalle ore 0.00 della data riportata sul verbale di consegna del Veicolo concesso in leasing, a condizione che l'Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di Adesione e termina con il venir meno, per qualsiasi causa, dell'interesse assicurato e/o con la cessazione, per qualsiasi causa, del contratto di leasing di riferimento e comunque dopo 84 mesi dalla data di decorrenza del predetto leasing di riferimento.
- 5.2. Nell'ipotesi di estinzione o risoluzione anticipata del contratto di leasing di riferimento, l'Impresa restituirà alla Contraente – che sarà tenuta alla restituzione dell'importo all'Assicurato – la porzione di premio non goduta, al netto delle imposte, se già versate. In tal caso, l'impresa rinunzierà, inoltre, a richiedere nei confronti della Contraente medesima le successive rate di premio dell'annualità in corso, **fatta salva l'eventualità in cui dovesse essersi verificato un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, nel qual caso, la Contraente, provvederà a riaddebitare le suddette rate all'Assicurato.**

6. PREMIO E IMPOSTE

- 6.1. Il Premio annuale lordo, comprensivo delle imposte di legge, attualmente pari al 21,25%, da corrispondere per ciascun Veicolo assicurato è calcolato moltiplicando il costo originario di quest'ultimo al netto dell'IVA, per il tasso di premio che determina il premio lordo indicato nel contratto di leasing o nel Modulo di Adesione. Esso verrà corrisposto all'Impresa dalla Contraente per ciascun anno di durata dell'Assicurazione.
- 6.2. Il tasso lordo di premio applicato non potrà superare i limiti predeterminati dall'Impresa, fino ad un massimo dell' 1% del costo originario del veicolo al netto dell'IVA, fatta salva la facoltà dell'Impresa di variare, a suo insindacabile giudizio il suddetto tasso entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto di leasing di riferimento o del Modulo di Adesione. In caso di variazione peggiorativa del tasso, la quale dovrà essere comunicata dalla Contraente all'Assicurato, è fatta salva la facoltà di quest'ultimo di recedere dall'Assicurazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione.
- 6.3. Qualora l'Assicurato intenda esercitare il diritto di recesso di cui al punto 6.2 che precede, l'Assicurazione cesserà di produrre i propri effetti dalle ore 24.00 del giorno di invio della predetta raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede la data del timbro postale) e l'Impresa restituirà alla Contraente – che sarà tenuta alla restituzione del relativo importo all'Assicurato – la porzione di premio non goduta, al netto delle imposte, se già versate. L'Impresa rinunzierà, inoltre, a richiedere nei confronti della Contraente medesima le successive rate di premio, fatto salvo il caso in cui dovesse nel frattempo verificarsi il sinistro. In tal caso, la Contraente addebiterà all'Assicurato le rate pari all'annualità in corso.
- 6.4. L'importo del Premio annuale lordo è ripartito in quote, il cui importo e la cui periodicità sono riportate nel contratto di leasing di riferimento o nel Modulo di Adesione.
- 6.5. Qualora il contratto di leasing di riferimento abbia per oggetto più di un Veicolo, l'importo indicato nel contratto di leasing medesimo o nel Modulo di Adesione, oppure nell'ambito della comunicazione di cui al punto 6.2 che precede, sarà quello complessivo risultante dalla sommatoria dei singoli importi riferiti ai singoli Veicoli, in relazione ai quali trova applicazione il medesimo tasso di premio lordo.
- 6.6. Ciascuna quota verrà addebitata dalla Contraente all'Assicurato unitamente ai canoni del contratto di leasing di riferimento in caso di piano finanziario anticipato ed unitamente ai suddetti canoni ed al riscatto in caso di piano finanziario posticipato, con la medesima periodicità, scadenze e modalità, a partire dalle ore 0.00 della data indicata nel Verbale di consegna.

- 6.7. E' fatto salvo il caso in cui le variazioni del premio siano determinate da modifiche legislative e/o provvedimenti amministrativi, quali ad esempio quelli inerenti il regime delle imposte sulle assicurazioni.
- 6.8. Le imposte, tasse o altri oneri fiscali derivanti dal presente contratto di assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

7. BENEFICIARI

- 7.1. Beneficiario della Prestazione, per la parte di Indennizzo fino a concorrenza del Valore di estinzione del leasing, è la Contraente, che imputerà la suddetta parte di Indennizzo ai canoni di locazione non ancora corrisposti dall'Assicurato, incluso il valore di riscatto, attualizzati al tasso di interesse predeterminato contrattualmente.
- 7.2. Nell'ipotesi in cui l'importo dell'Indennizzo da liquidarsi sia superiore al Valore di estinzione del leasing al momento del Sinistro, Beneficiario dell'Indennizzo, per l'eccedenza, sarà l'Assicurato al quale detta eccedenza sarà liquidata dall'Impresa per il tramite della Contraente.

8. DENUNCIA DEI SINISTRI

- 8.1. I Sinistri devono essere tempestivamente denunciati per iscritto, presso Scania Finance Italy S.p.A., Via E. Lombardini, 13, 20143 Milano, tel. +39 02 58 116 301, fax n. +39 02 58 116 409, utilizzando l'apposito Modulo di denuncia sinistri, entro e non oltre 3 giorni dalla data del loro accadimento, unitamente alla seguente documentazione (per tipologia sinistro):

DANNO TOTALE	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Copia denuncia di sinistro presentata presso l'Assicurazione ❖ Copia del libretto di circolazione del Veicolo ❖ Copia della polizza Kasko e relative condizioni di assicurazione ❖ Quietanza di liquidazione del Sinistro
FURTO TOTALE	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Copia denuncia di furto presentata presso la Pubblica Autorità ❖ Copia del libretto di circolazione del Veicolo ❖ Copia della polizza Kasko e relative condizioni di assicurazione ❖ Estratto cronologico con annotazione perdita di possesso rilasciato dal P.R.A. ❖ Quietanza di liquidazione del Sinistro
INCENDIO TOTALE	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Copia verbale della Pubblica Autorità intervenuta ❖ Copia del libretto di circolazione del Veicolo ❖ Copia della polizza Kasko e relative condizioni di assicurazione ❖ Quietanza di liquidazione del Sinistro

- 8.2. L'impresa si riserva, in ogni caso, il diritto di procedere alla richiesta di ulteriore documentazione e/o di procedere ad ulteriori accertamenti.
- 8.3. L'impresa si impegna a corrispondere l'indennizzo liquidabile a termini di polizza entro 30 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione richiesta.
- 8.4. L'inadempimento all'obbligo di denuncia del sinistro di cui sopra potrà determinare la perdita o la diminuzione dell'indennità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

9. RECESSO

- 9.1. L'Assicurato ha facoltà di recedere dall'Assicurazione entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione, dandone comunicazione scritta alla Contraente a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la quale ne darà comunicazione all'Impresa. In tal caso, l'Assicurazione cesserà di produrre i propri effetti dalle ore 24.00 del giorno di invio della predetta raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede la data del timbro postale) e l'Impresa restituirà alla Contraente – che sarà tenuta alla restituzione del relativo importo all'Assicurato – la porzione di premio non goduta, al netto delle imposte, se già versata. L'Impresa rinunzierà, inoltre, a richiedere nei confronti della Contraente medesima le successive rate di premio, fatta salva l'ipotesi in cui nel suddetto termine di 30 giorni dovesse verificarsi un Sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, nel qual caso, la Contraente, provvederà a riaddebitare le rate pari all'annualità in corso.

- 9.2. **Nel caso la durata del contratto di leasing di riferimento sia superiore a sessanta (60) mesi, l'Assicurato, trascorsi sessanta (60) mesi, avrà, altresì, facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni, mediante invio all'Impresa di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.**

10. COMUNICAZIONI

- 10.1. Tutte le comunicazioni nei confronti dell'Impresa dovranno essere inviate, nelle forme di volta in volta previste dalle presenti Condizioni di polizza, a: Vabis Försäkringsaktiebolag, SE 151 87, Södertälje (Svezia), tel. +46 (0)8 553 836 52, mail: martin.sijmons@scania.com.
- 10.2. Le comunicazioni alla Contraente dovranno essere inviate, nelle forme di volta in volta previste dalle presenti Condizioni di polizza, al seguente indirizzo: Scania Finance Italy S.p.A., Via Lombardini, 13, 20143 Milano, Fax n. +39 02 58 116 409, mail: insurance@scania.it.
- 10.3. **Le comunicazioni nei confronti dell'Assicurato saranno indirizzate all'ultimo domicilio comunicato da quest'ultimo.**

11. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

- 11.1. Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Impresa **possono determinare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

12. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

- 12.1. La Contraente e l'Assicurato sono tenute a dare tempestiva comunicazione scritta **all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati all'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.**

13. CESSIONE DEI DIRITTI

- 13.1. **E' fatto espresso divieto all'Assicurato di cedere a terzi a qualsiasi titolo e ragione i diritti derivanti dall'Assicurazione, né vincolare i medesimi.**

14. PRESCRIZIONE

- 14.1. **Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.**

15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 15.1. **Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.**
- 15.2. **Avuto riguardo ad ogni e qualsiasi controversia avente per oggetto l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione, la validità e la risoluzione della presente Polizza, che dovesse sorgere tra l'Impresa e/o la Contraente da una parte e gli Assicurati dall'altra, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.**

16. TUTELA DEI DATI PERSONALI

- 16.1. **Ai sensi dell'art 13 de D.lgs. n. 196 del 2003 ("Codice della Privacy"), l'Impresa, nella sua qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali dell'assicurato e di ogni altro avente diritto ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative alle coperture assicurativa stipulata.**
- 16.2. **Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può tuttavia precludere l'instaurazione o l'esecuzione del contratto assicurativo. In caso di libero conferimento dei dati, occorre altresì il consenso scritto al trattamento dei dati sensibili, che potranno essere conferiti all'Impresa.**
- 16.3. **I dati personali conferiti potranno essere conosciuti, nell'ambito dell'Impresa, dagli Incaricati o Responsabili del loro trattamento, dai dipendenti, o dai collaboratori, anche esterni, coinvolti nella**

gestione del rapporto assicurativo, ivi comprese quelle strutture, interne o esterne, che svolgono per conto dell'Impresa compiti di distribuzione, di natura tecnica, di supporto (in particolare: servizi legali, informatici, spedizioni) e di controllo aziendale.

- 16.4. Per il conseguimento delle suddette finalità, l'Impresa potrà comunicare i dati a soggetti, anche esterni, affinché svolgano i trattamenti correlati e le relative comunicazioni. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso l'Impresa) utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi "Titolari", salvo il caso in cui siano stati designati dall'Impresa quali "Responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza.
- 16.5. L'Impresa non diffonde dati personali. Ciascun interessato potrà accedere in ogni momento ai dati personali che lo riguardano, ottenere l'indicazione della loro origine, del modo in cui sono utilizzati, farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, a seconda dei casi, ed opporsi alla loro utilizzazione (art. 7 del Codice della Privacy) rivolgendosi a Vabis, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Impresa, SE 151 87, Södertälje (Svezia).

**Modulo di adesione alla Polizza di Assicurazione Collettiva n. IT- 00001-G
Assicurazione GAP**

Contratto di leasing	Durata	Importo	Anticipo
Assicurato/Locatario			CF/N. Registro Imprese
Veicolo/Veicoli	Telaio/Targa	Copertura n.	
Premio per periodo: quello risultante dal Contratto di leasing. Nel caso di più Veicoli finanziati e assicurati, per la determinazione dell'importo del premio del singolo Veicolo si applica il criterio di cui all'art. 6.2 delle Condizioni di Assicurazione.			
Costi effettivamente sostenuti dall'Assicurato/Locatario: Importo percepito dall'intermediario:			

Dichiarazione di adesione

Con la sottoscrizione del presente Modulo di adesione, avuto riguardo al Veicolo/Veicoli di cui al contratto di leasing n. _____, il sottoscritto dichiara:

- ✓ **di aderire alla Polizza di Assicurazione Collettiva ad adesione facoltativa n. IT- 00001-G "Assicurazione GAP", che Scania Finance Italy S.p.A. ha stipulato, ai sensi dell'art. 1891 del c.c., per conto dei suoi Clienti che sottoscrivono un contratto di leasing per la locazione finanziaria di uno o più Veicoli con Vabis Försäkringsaktiebolag, operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi;**
- ✓ **di autorizzare Scania Finance Italy S.p.A., ai fini del pagamento del relativo Premio, ad addebitare le quote in cui il medesimo è ripartito unitamente ai canoni del contratto di leasing di riferimento in caso di piano finanziario anticipato ed unitamente ai suddetti canoni ed al riscatto in caso di piano finanziario posticipato, con la medesima periodicità, scadenza e modalità;**

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver di aver ricevuto in forma cartacea ed aver letto ed approvato, prima della sottoscrizione del presente Modulo di Adesione

- ✓ **l'allegato 3 (comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti) e l'allegato 4 (informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto) di cui al Regolamento IVASS n. 40 del 2 Agosto 2018;**
- ✓ **il Set Informativo della Polizza Collettiva "Assicurazione GAP" n. IT- 00001-G, comprensivo del DIP, del DIP Aggiuntivo, del Glossario e delle Condizioni di Assicurazione.**

Luogo, Data _____

Timbro e firma dell'Assicurato _____

L'Assicurato dichiara, altresì, di approvare specificamente per iscritto, ai sensi e per gli effetti di cui agli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le condizioni concernenti la copertura assicurativa di cui alle Condizioni di Assicurazione della Polizza Collettiva n. IT- 00001-G ed in particolare, l'Art. 1 (Ammissione all'assicurazione), Art. 2 (Oggetto dell'Assicurazione ed Indennizzo), Art. 3 (Massimali), l'Art. 4 (Esclusioni e Limitazioni), l'Art. 5 (Decorrenza e cessazione dell'assicurazione); l'Art. 6 (Premio ed Imposte), l'Art. 7 (Beneficiari), l'Art. 8 (Denuncia dei Sinistri), l'Art. 9 (Recesso), l'Art. 11 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), l'Art. 12 (Aggravamento del rischio), l'Art. 13 (Cessione dei diritti) e l'Art. 15 (Legge applicabile e Foro competente).

Luogo, Data _____

Timbro e firma dell'Assicurato _____

Consenso al trattamento dei dati personali (art.13 d.lgs 30 giugno 2003 n.196) in favore di Vabis Försäkringsaktiebolag

L'Assicurato, presa visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 2003, contenuta nell'art 16 Condizioni di Assicurazione, per le finalità e con le modalità ivi illustrate, esprime nei confronti di Vabis Försäkringsaktiebolag, il suo consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili.

Luogo, Data _____

Timbro e firma dell'Assicurato _____